 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 03
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**  
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**  
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**  
 Sito internet: [www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)  
 E-mail: [info@bancafucino.it](mailto:info@bancafucino.it)  
 Codice ABI: **03124**  
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**  
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca  
 Numero REA: **n. 1458105**  
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:  
 Cognome:  
 Iscrizione ad Albi o elenchi:  
 Numero Delibera Iscrizione all'albo:  
 Qualifica:  
 Sede:  
 Telefono:  
 E-mail:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_ (firma del cliente) \_\_\_\_\_

## CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA'

Si tratta di finanziamento a medio/lungo termine, il cui rimborso avviene mediante il pagamento di rate mensili posticipate secondo un piano di ammortamento a scadenze concordate.

Il finanziamento è emesso a tasso fisso con la durata massima di 180 mesi comprensivi di 24 mesi di preammortamento. Tale convenzione scade il 30/06/2021.

Il chirografario prevede:

- l'inizio del rimborso della quota capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino 72 mesi;
- un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione (comunque, non superiore ad € 30.000,00). L'ammontare dei ricavi del soggetto richiedente si desume dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia; per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 è necessario presentare un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 e idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l'ammontare di tali ricavi;
- copertura al 100% in garanzia diretta da parte del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96 smi).

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo.


Sono escluse dall'iniziativa le imprese che presentano esposizioni classificate a "sofferenza", mentre è prevista formalmente la concessione anche in favore di imprese classificate a "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" purché la classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

## IL MUTUO ED I SUOI RISCHI

### La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese - PMI

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e l'Imprenditore predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche.

Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 03
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento.

#### Principali rischi:

Tra i principali rischi va tenuta presente l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il finanziamento sia a tasso fisso, e la possibilità di subire eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo, qualora il finanziamento sia a tasso variabile.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

#### QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)


#### MUTUO CHIROGRAFARIO TASSO FISSO: TAEG 0,25%

Calcolato al tasso di interesse del 0,25% su un capitale di € 30.000,00 per la durata di 7 anni. Sono comprese nel calcolo le spese di istruttoria pari allo 0,00% dell'importo finanziato e l'imposta sostitutiva pari allo 0,25%.

### MUTUO CHIROGRAFARIO

- Apertura di un conto corrente presso la banca, le cui condizioni economiche sono consultabili sui relativi Fogli Informativi.

		VOCI	COSTI
		Durata	<b>Massima di 180 mesi comprensivi di 24 mesi di preammortamento</b>
		Importo	<b>Massimo finanziabile euro 30.000</b>
<b>TASSI</b>		Tasso di interesse nominale annuo	<b>fino a 5 anni 0,20% fisso oltre 5 anni fino a 7 anni 0,25% fisso; oltre 7 fino a 9 anni 0,50% fisso; oltre 9 fino a 13 anni 0,80%; oltre 13 fino a 15 anni 1,30%.</b>
		Tasso di interesse di preammortamento	<b>Fisso identico al tasso di interesse nominale annuo</b>
		Tasso di mora	<b>Maggiorazione del 2,5 % dalla data di scadenza della rata (in ogni caso non superiore al tasso soglia rilevato ogni trimestre ai sensi della legge 7/3/1996 n. 108).</b>
<b>SPESE</b>	<b>SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO</b>	Spese di istruttoria	<b>0,00% dell'importo deliberato</b>

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 03
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

<b>COMMISSIONI ACCESSO GARANZIA FONDO</b>	Commissione "una tantum" per la concessione della garanzia da parte del Fondo - L.662/96	<b>Non prevista</b>		
	<b>SPESE GESTIONE RAPPORTO</b>	Incasso rata	<b>Non previste</b>	
		Spese invio comunicazioni	Invio postale	On line ed E-mail <sup>1</sup>
			<b>€ 0,45</b>	<b>Non previste</b>
Spese di estinzione anticipata	<b>Non prevista</b>			
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	<b>Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi</b>		
	Tipologia di rata	<b>Rata Costante</b>		
	Periodicità delle rate	<b>Mensile</b>		
<b>VALUTE</b>	Valuta applicata all'erogazione	<b>Data erogazione</b>		
	Valuta applicata al pagamento rate sul Conto Corrente	<b>Data scadenza rata</b>		

<sup>1</sup> - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

### **CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

Tasso di interesse applicato	Importo	Durata del finanziamento (anni)	Importo rata Preammortamento (24 mesi)	Importo rata Ammortamento (60 mesi)
0,25%	30.000	7	<b>6,25</b>	<b>360,31</b>

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).

### **ALTRE SPESE**

**Imposta sostitutiva:** come previsto dalla legge pro tempore vigente.

### **ALTRE INFORMAZIONI**


#### **Durata dell'istruttoria**

Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la sottoscrizione del contratto è di 90 giorni.

#### **Tempi di chiusura rapporto**

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto

#### **Reclami**

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 03
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: [reclami@bancafucino.it](mailto:reclami@bancafucino.it)
- PEC: [reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it](mailto:reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it)

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

### Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa ([www.bancafucino.it](http://www.bancafucino.it)).


### Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

 <b>Banca del Fucino</b> Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_MUTUO-CHIRO-IMPRESA-DL_NC	Rel. 03
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE "DECRETO LIQUIDITA' (D.L. n. 23 08/04/2020) E SUCCESSIVE MODIFICHE	Fine esercizio:	

## LEGENDA

<b>Tasso fisso</b>	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
<b>Ammortamento</b>	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Finanziamento rateale</b>	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
<b>Erogazione</b>	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
<b>Debito residuo</b>	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
<b>Estinzione anticipata</b>	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
<b>Tasso annuo nominale (TAN)</b>	Tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua che applicato all'importo del finanziamento consente di determinare la quota di interessi che il debitore deve corrispondere alla Banca
<b>Indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG)</b>	E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso del capitale;</li> <li>• il pagamento degli interessi;</li> <li>• le spese di istruttoria;</li> <li>• di revisione del finanziamento;</li> <li>• di apertura e chiusura della pratica di credito;</li> <li>• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilito dal creditore);</li> <li>• le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito);</li> <li>• ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.</li> </ul>
<b>Interesse di mora</b>	Interesse che il debitore versa alla Banca per il ritardo nell'adempimento nel pagamento di una rata di rimborso.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.